

DEC/VIA/691



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Discarica controllata di II categoria tipo B per rifiuti speciali e tossico-nocivi" da realizzarsi in Comune di Gonnessa (CA) - località Acqua sa Canna presentata da NUOVA SAMIM S.p.A, con sede in Milano v.Caldera 21, in data 22 maggio 1990;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa NUOVA SAMIM in data 7 settembre, 24 settembre, 5 ottobre, 7 ottobre, 12 ottobre e 15 ottobre 1990;

VISTO il parere formulato in data 16 ottobre 1990 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, sul progetto presentato dalla NUOVA SAMIM;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

- preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante una discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi di volume utile previsto in 850.000 m³ ;

- **preso atto che** la documentazione trasmessa prevede che:
 - il sito corrisponde ad una cava di argille bentonitiche la cui coltivazione è in corso di ultimazione;
 - la discarica è destinata allo smaltimento di scorie di lavorazione metallurgica del piombo e dello zinco provenienti dallo stabilimento SAMIM di Portovesme (CA), consistenti in solidi granulati (da medi a fini) costituiti da silicati ed ossidi di alluminio, ferro, calcio, arsenico, zinco e piombo per un totale di circa 120.000/150.000 m³ /anno;
 - il riempimento della discarica sarà completato in circa sei anni;

- **osservato che**
 - circa i rapporti di funzionalità esistenti tra l'opera in programma, le opere esistenti, quelle in corso e quelle già programmate ad essa direttamente connesse si deve rilevare che l'intervento è coerente con il piano regionale della Sardegna per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e con le opere di bonifica dell'area industriale di Portovesme; l'opera in programma si qualifica come prosecuzione di un'attività analoga esistente la cui autorizzazione è in imminente scadenza, mentre permangono le necessità di smaltimento connesse alla perdurante attività dello stabilimento metallurgico della SAMIM;
 - in rapporto ai vincoli ed alla particolare qualità ambientale dei luoghi interessati la fase di progettazione si è sviluppata individuando soluzioni che possono essere considerate accettabili nella loro configurazione di massima, anche se per alcuni aspetti inadeguate relativamente alle possibili interferenze prodotte dall'opera sull'ambiente circostante;

- **valutato che**
 - lo studio d'impatto ambientale fornisce una sufficiente descrizione dei luoghi e delle componenti ambientali e definizione delle ipotesi di recupero finale delle aree di intervento;
 - le analisi di previsione degli impatti sono sufficientemente dettagliate per la simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo, seppure per alcuni aspetti ci si è potuti attenere a considerazioni quasi esclusivamente qualitative; peraltro la documentazione complessivamente a disposizione ha consentito la valutazione delle condizioni di compatibilità dell'opera con l'ambiente in cui essa si inserisce;
 - in considerazione della natura delle scorie restano margini di miglioramento tecnico della discarica ma anche rischi potenziali di cattivo esercizio ed incidenti che vanno tenuti sotto controllo;





Il Ministro dell'Ambiente

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTE le osservazioni presentate in data 9 luglio 1990 dall'Associazione pro Loco di Portoscuso, in data 11 luglio 1990 da rappresentanti politici e cittadini di Gonnese ed in data 24 settembre 1990 da consiglieri comunali della Lista Ambientalista di Portoscuso che in sintesi riguardano:

- pericoli di inquinamento dell'aria a seguito del trasporto aereo delle scorie con particolare riferimento ai paesi circostanti, tenuto conto anche delle emissioni dalle bocche di aereazione della vicina miniera della Carbosulcis;
- pericoli di inquinamento delle falde e dell'acquifero circostante;
- incompatibilità con ipotesi di recupero turistico culturale e di sviluppo socio economico dell'area;
- inesistenza di capacità residuale di ricettività ambientale considerato che l'area è già stata dichiarata ad alto rischio ambientale;
- possibilità di localizzazioni alternative;

PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale ha proceduto ad una puntuale verifica e valutazione delle argomentazioni prodotte nell'ambito dell'istruttoria effettuata;

VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna pervenuta in data 19 ottobre 1990 in cui si precisa che:

- nell'ambito del ciclo di lavorazione della Società NUOVA SAMIM di Portoscuso vengono prodotte attualmente circa 150.000 mc/anno di scorie provenienti dai reparti Kivcet, Imperial Smelting e Waelz;
- tali residui vengono allo stato attuale smaltiti nella discarica limitrofa allo stabilimento in esercizio dal 1975 e per la quale è in corso un intervento di bonifica autorizzato dall'Amministrazione Regionale con provvedimento n.1066 del 3.11.88;
- nell'ambito del provvedimento sopra citato è previsto lo smaltimento delle scorie fino al 3 novembre 1990 e viene imposto alla Società NUOVA SAMIM la realizzazione di una nuova discarica per lo stoccaggio definitivo dei propri residui;
- l'impianto di discarica proposto in Comune di Gonnese, località Acqua sa Canna, in un area compromessa da attività estrattive, consente di soddisfare le esigenze di smaltimento per un periodo di 5 anni;

- le indicazioni di programmazione effettuate nell'ambito del Piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi della regione Sardegna prevedono, per le produzioni specifiche di notevoli entità, (che nella regione rappresentano il 70% dei rifiuti di origine industriale, e nelle quali rientrano anche i residui della Società NUOVA SAMIM), e date le loro caratteristiche (scarti inorganici con una forte presenza di metalli), lo smaltimento per flussi omogenei in aree di abbancamento differenziate tra loro in modo da creare dei veri e propri "giacimenti controllati" che possano nel futuro essere individuati come fonte di materiali riutilizzabili tal quali e da cui possano essere tratte delle risorse;
- in relazione al fatto che la tipologia di rifiuti sopraevidenziata è prodotta in misura massima nell'area del Sulcis Iglesiente ed in particolare nell'agglomerato industriale di Portoscuso, zona storicamente a vocazione mineraria, si è individuato nel ripristino ambientale e territoriale di aree degradate da attività estrattive e minerarie la soluzione delle problematiche di smaltimento del polo industriale;
- pertanto l'impianto proposto si inserisce nelle linee di intervento già programmate dalla Regione;
e si esprime in conclusione parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto, riservandosi prescrizioni ulteriori sulla gestione dell'impianto e/o sull'eventuale messa in essere di ulteriori presidi a seguito dell'esame dettagliato che verrà condotto in fase di istruttoria per l'approvazione regionale ai sensi del D.P.R. n.915/82 e della L.441/87;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed ambientali del 30 novembre 1990 in cui si rileva che :

- l'area interessata dall'intervento corrisponde a una cava ricavata su un pendio collinare degradante ed il progetto prevede il riempimento dello scavo con il recupero ambientale dell'area;
 - la discarica risulta lontana dalla zona nuragica di Serucci ed in prossimità della discarica si trova soltanto una modesta struttura nuragica, comunque ben separata dall'impianto;
- e si esprime in conclusione parere favorevole con prescrizioni;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

46



Il Ministro dell'Ambiente

ESPRIME

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla "Discarica controllata di II categoria tipo B per rifiuti speciali e tossico-nocivi" da realizzarsi in Comune di Gonnese (CA), località Acqua sa Canna a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) il sistema di impermeabilizzazione, costituito da uno strato di argille bentonitiche dello spessore minimo di m 1 e da un telo di HDPE con interposto letto di sabbia, sia esteso anche sui fronti laterali di appoggio della discarica alle pareti trachitiche esistenti;
- b) i banchi laterali d'argine preventivi alla coltivazione dei vari moduli orizzontali della discarica potranno essere realizzati con materiale con caratteristiche di costipamento che garantiscano una permeabilità dell'ordine di 1×10^{-5} cm/s; in tal caso gli stessi dovranno essere impermeabilizzati sul fronte esterno ovvero alla base e sul fronte interno con un telo in HDPE (2mm) ovvero in composti bentonici sul quale riportare (nel caso di protezione sul fronte esterno) lo strato di terreno vegetale da inerbare;
- c) tale manto di impermeabilizzazione da stendere anche sopra il piano di copertura finale assieme al letto argilloso, costituendo una copertura continua, dovrà garantire la tenuta assoluta della discarica una volta esaurita all'infiltrazione di acque esterne meteoriche o dilavamenti, e dunque evitare l'utilizzo perenne della vasca di raccolta del percolato.
Si potrà prescindere dalla posa in opera di tale telo solo ove i suddetti argini testati in opera garantiscano una permeabilità inferiore a 1×10^{-7} cm/s ed abbiano in ogni punto uno spessore minimo di 2 m;
- d) la coltivazione della discarica dovrà avvenire ricoprendo progressivamente e continuamente la superficie delle scorie allettate con un manto impermeabile che ne impedisca il sollevamento o la dispersione eolica, mantenendo comunque continuamente bagnata tutta la superficie esposta del banco seppure coperta; in alternativa alla copertura con telo la superficie del banco potrà essere stabilizzata con film siliconici o di composti

silicati subordinatamente a prove in laboratorio ed in sito che garantiscano la coesione assoluta dell'allettamento così realizzato sotto venti di 120 km/ora e, alle stesse condizioni, elevata resistenza all'abrasione. Gli stessi test dovranno documentare che tali stabilizzanti, la loro emulsione, nonché gli eventuali composti di reazione con le scorie non costituiscano elementi molesti potenzialmente inquinanti e che non peggiorino le caratteristiche "inerti" delle scorie e i risultati dei relativi test di cessione; in caso contrario tali tecniche di stabilizzazione dovranno essere scartate;

- e) i mezzi di conferimento delle scorie alla discarica debbono essere del tipo a cassone chiuso e sottoposti a lavaggio degli assi, dei cassoni e degli eventuali teli mediante impianto automatico a passaggio obbligato in uscita dalla discarica; analogo trattamento dovranno subire tutti i veicoli che escano dalla cinta interna della discarica; le acque di lavaggio dovranno confluire nella vasca di raccolta del percolato;
- f) la recinzione della discarica non dovrà superare l'altezza di 1,5 m;
- g) il sistema drenante di controllo della tenuta del telo HDPE dovrà essere intensificato rispetto a quanto presentato con la nota integrativa del 05/10/90 sicchè sia possibile localizzare con certezza una eventuale perdita in un'area di fondo per scoprire, ispezionare e riparare la quale non sia necessario sbancare più di 20.000 m³ di materiale; la coltivazione della cava sino alla ultimazione dovrà essere dunque tale da consentire in qualunque momento il deposito provvisorio di 20.000 m³ di materiale asportato per riparazioni del telo;
- h) le opere di ripristino ambientale dell'area dovranno essere previste in funzione di una effettiva ricomposizione morfologica del paesaggio. La piantumazione dell'argine principale sul fronte nord dovrà essere realizzato con specie arbustive o alberi ridotti allo stato arbustivo (h max 3,5 m) tipica della macchia mediterranea fitta a gariga in quei luoghi (lentisco, olivastro, mirto, euforbia arborea) eventualmente con pino marittimo e quercia da sughero, escludendo comunque il pino domestico o rimboschimenti artificiali. Lo stesso criterio di omogeneità bioclimatica dovrà essere utilizzato per l'inerbimento degli argini secondari evitando di creare condizioni di umidità improprie e quindi uno sviluppo erbaceo con specie estranee ai luoghi.



Il Ministro dell'Ambiente

Anche in fase di gestione della discarica dovranno essere adottati i provvedimenti di mitigazione dell'impatto visivo del paesaggio, per favorire la copertura vegetale;

In previsione della istituzione di un parco archeologico nella località "Serucci" dovrà essere installata, a cura della società, una stazione di monitoraggio ambientale per il controllo del rischio derivante dall'attività industriale;

- i) il gestore dovrà istituire un controllo del carico delle polveri in aria in almeno tre postazioni esterne fisse in corrispondenza delle direzioni prevalenti dei venti e/o dei centri abitati più prossimi o delle produzioni agricole più prossime.

In tali postazioni dovrà essere verificato con frequenza almeno trimestrale il carico totale di polveri in aria (mg/m^3) ed almeno semestralmente ne dovrà essere anche determinata la presenza quali quantitativa dei principali metalli (Pb, As, Zn, Cd) che possono ritrovarsi nella discarica.

In relazione alla possibilità di rilascio di sostanze tossiche o di elementi in traccia dovrà essere condotta una campagna annuale di prelievi di campioni di terreno in almeno tre stazioni a distanze progressivamente crescenti nella direzione dei venti prevalenti e, possibilmente, in corrispondenza di produzioni agricole; su tali campioni dovranno essere eseguite determinazioni analitiche del contenuto di elementi in traccia che potrebbero essere stati rilasciati dalla discarica. Nelle stesse posizioni dovranno essere eseguite analoghe determinazioni sui prodotti agricoli (ad es. uva o vino) al momento del raccolto.

Con criteri analoghi (distanze progressive dall'impianto) dovranno essere eseguiti periodicamente test di mutagenicità, tossicità totale e controlli sullo stato di salute della vegetazione circostante;

- l) la formulazione puntuale della rete di sorveglianza ambientale dovrà essere concordata al momento della autorizzazione della discarica con la Regione e con gli enti locali. La stessa rete dovrà entrare in funzione prima dell'entrata in esercizio della discarica al fine di ottenere dei dati di riferimento (situazione zero);

- m) i risultati della sorveglianza ambientale dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti per i controlli e dovranno essere trasmessi, almeno annualmente, al Ministero dell'ambiente, alla Regione ed agli enti locali;

i soggetti pubblici competenti provvedano a:

- all'atto dell'autorizzazione prescrivere i necessari provvedimenti di garanzia per l'esercizio dell'impianto relativi a: qualificazione del personale, tipo e modalità dei controlli sui materiali in ingresso, registrazione e documentazione sulle operazioni e sul destino delle partite di rifiuti messe a dimora, controllo di eventuali liquidi in uscita, monitoraggio dell'area;
- in sede di autorizzazione individuare misure atte a garantire un'adeguata rete di sorveglianza ambientale;

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato alla NUOVA SAMIM S.p.A. ed alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 4 FEB 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE *dy*



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

